



COMUNE DI SUSEGANA Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 102

Oggetto : MANIFESTAZIONE DELL'8 SETTEMBRE 2018 "SUSEGANA IN PIAZZA"
- PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE/BICCHIERI DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE/BICCHIERI DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.

Area IV Servizio ATTIVITA' PRODUTTIVE

SINDACO

Premesso che il giorno 8 settembre 2018 si svolgerà la manifestazione “Susegana in piazza” in piazza Martiri della Libertà, organizzata dalla Pro Loco Susegana, caratterizzata da attività di musica con dj set e somministrazione di alimenti e bevande;

considerato che tale manifestazione nell’area coinvolta dall’iniziativa richiamerà l’afflusso di una notevole numero di persone;

considerato altresì che in occasione della manifestazione l’utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro o lattine, potrebbe essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità, in quanto spesso tali bicchieri e bottiglie di vetro vengono frantumanti a terra e non è sempre possibile provvedere all’immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori, costituendo così vere e proprie insidie per gli avventori;

viste le note Prefettizie prot. W.A. n. 3429/2017 del 09/06/2017 e del 12/07/17, recanti ad oggetto: “Eventi di pubblico spettacolo programmati nel territorio provinciale – Tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica”, le Circolari Ministero Interno a firma del Capo della Polizia n° 555/OP/00001991 del 7/06/17, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19/06/17 e del Capo Gabinetto Ministro n° 11001/110 del 28/07/17;

visto che a seguito dell'esame degli aspetti relativi alla safety e alla security della manifestazione, la Commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli nella seduta del 4/9/2018 ha prescritto l’adozione nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dalla manifestazione dei seguenti accorgimenti:

-il divieto di somministrazione e vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalla manifestazione;

-il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate alla manifestazione;

ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento di limitandone l'efficacia esclusivamente alla zona interessata dalla manifestazione come riportato nella planimetria allegata, con le seguenti modalità:

- i gestori del bar "Principe", in quanto sito in piazza Martiri della Libertà, non dovranno somministrare/vendere bevande in contenitori di vetro/lattine;
- gli esercenti degli altri esercizi ricadenti nell'area come limitata nella succitata planimetria non potranno somministrare/vendere bevande in contenitori di vetro/lattine destinate all'asporto;

ritenuto che le suddette limitazioni siano da osservarsi esclusivamente nella giornata di sabato 8 settembre dalle ore 17.00 alle ore 1.00;

visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 3 agosto 1999 n. 265;

ORDINA

1) dalle ore 17,00 alle ore 01,00 di sabato 8 settembre 2018 è fatto assoluto divieto:

- di somministrazione e vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate alla manifestazione;
- di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate alla manifestazione;

2) di limitare l'efficacia del provvedimento, esclusivamente alla zona interessata alla manifestazione come riportato nella planimetria allegata, con le seguenti modalità:

- i gestori del bar "Principe", in quanto sito in piazza Martiri della Libertà, non dovranno somministrare/vendere bevande in contenitori di vetro/lattine;
- gli esercenti degli altri esercizi ricadenti nell'area come limitata nella planimetria non potranno somministrare/vendere bevande in contenitori di vetro/lattine destinate all'asporto.;

INFORMA

che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500, 00 Euro, fatto salvo il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La Polizia Locale e gli organizzatori dell'evento sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicata sul sito Internet del Comune;

- trasmessa all'ufficio territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura di Treviso, al Commissariato di Conegliano, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Stazione dei Carabinieri di Susegana e alla Guardia di Finanza;
- notificata alla Pro Loco Susegana;
- notificata agli esercenti interessati ricadenti nell'area delimitata in planimetria.

AVVERTE

a norma dell'art. 3 .4 della Legge 07/08/90, n° 241 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro il termine di 60 gg, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Susegana, li 06/09/2018

SINDACO
SCARPA VINCENZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

